



## **REGOLAMENTO PER LA VERIFICAZIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI SECONDO IL PRINCIPIO DI GARANZIA DELLA QUALITÀ (DM 28/03/2000 N. 179)**

### **art.1**

#### **Oggetto e definizione**

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione e conformità metrologica previsto dal decreto del Ministero dell'Industria del 28 marzo 2000 n. 179.

La concessione di conformità metrologica consiste nell'attribuzione al fabbricante, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, della facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima, a condizione che dispongano di un sistema di garanzia della qualità della produzione.

### **art.2**

#### **Domanda di concessione**

La domanda di concessione di conformità metrologica, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal fabbricante di strumenti metrici alla Camera di Commercio nel cui territorio è situata la fabbrica.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
- b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante intende utilizzare;
- c) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
- d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità nonché quello di mantenerlo in efficienza;
- e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione;
- f) l'impegno a conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
- g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
- h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate comunitarie o equivalenti; organismo che deve essere ricompreso nell'elenco trasmesso dal Ministero dell'Industria – Area Mercato Divisione V;
- i) l'indicazione della natura e delle modalità del rapporto intercorrente tra il fabbricante e l'organismo di certificazione, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.
- j) l'indicazione dei centri di assistenza qualificati nel sistema di garanzia della qualità della produzione, ai quali estendere la conformità metrologica del fabbricante che opera in regime di garanzia della qualità.

Alla domanda deve essere, altresì, allegata, la dichiarazione dell'organismo di certificazione di essere istituzionalmente rivolto al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione, di essere accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente e di impegnarsi ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla Camera di Commercio che ha rilasciato la concessione.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento a favore della Camera di Commercio della somma di Lire 1.000.000 + Iva, se dovuta.

**art. 3**  
**Provvedimento di concessione**

La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del fabbricante emana il provvedimento di concessione del dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica e lo comunica all'Ufficio Centrale Metrico, nonché alle Consorelle interessate.

Il decreto di concessione deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie degli strumenti;
- b) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli della Camera di Commercio, che il fabbricante deve apporre sugli strumenti;
- c) le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti;
- d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità;
- e) l'indicazione dei centri di assistenza qualificati ai quali è stata estesa la conformità metrologica del fabbricante che opera in regime di garanzia della qualità della produzione.

L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso entro i termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

**art. 4**  
**Sospensione**

La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica sospende la concessione di conformità metrologica qualora:

- il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di Commercio;
- il fabbricante non rispetti le condizioni del rilascio della concessione o il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;
- il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione, prescritti nel provvedimento di concessione, su strumenti che non presentino la conformità o la rispondenza dichiarata.

Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso gerarchico a cura del fabbricante, entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario Generale della Camera di Commercio, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro i termini di legge.

**art. 5**  
**Revoca**

La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del dirigente responsabile dell'area della fede pubblica revoca la concessione di conformità metrologica qualora:

- il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- il fabbricante effettui ripetute violazioni.

La Camera di Commercio deve comunicare il provvedimento di revoca da essa adottato all'Ufficio Centrale Metrico e alle Consorelle interessate.

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso gerarchico a cura del fabbricante, entro trenta giorni dalla notifica, al Segretario Generale della Camera di Commercio, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro i termini di legge.

**art. 6**  
**Rinnovo**

Il provvedimento di concessione ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.

Il provvedimento di concessione è rinnovato ogni anno su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento dell'importo annuale definito in Lire 500.000 + Iva, se dovuta.

**art. 7**  
**Esercizio provvisorio dell'autocertificazione**

Dalla data di accettazione, da parte dell'ufficio della Camera di Commercio competente, della istanza di concessione il fabbricante può esercitare provvisoriamente, nell'impianto interessato l'autocertificazione della conformità metrologica.

Il rilascio della concessione retroagisce al momento dell'inizio dell'esercizio provvisorio; il diniego della concessione comporta, per gli strumenti già autocertificati, la rilegalizzazione a carico del fabbricante anche per gli strumenti già ceduti a terzi.

*(Regolamento approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 239 dell'11.12.2000)*